

IT

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario;
- identificativo del beneficiario;
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione;
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II¹;
- settore di attività a livello di gruppo NACE²;
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale³;
- strumento di aiuto⁴ (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare));
- data di concessione;
- obiettivo dell'aiuto;
- autorità che concede l'aiuto;
- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati;
- numero di riferimento della misura di aiuto⁵.

¹ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

² Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1), con rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31.

³ L'equivalente sovvenzione lordo o, per i regimi di aiuti al finanziamento del rischio, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali e i regimi ai sensi dell'articolo 16 (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dell'articolo 21 (aiuti al finanziamento del rischio), questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁴ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

⁵ Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.